

**Dispositivo**

- 1) È annullata la decisione di esecuzione (UE) 2020/1734 della Commissione, del 18 novembre 2020, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), esclusivamente nella parte in cui la Commissione ha escluso la somma di EUR 4 334 068,02 dall'importo degli aiuti finanziari che sono stati concessi all'Ungheria dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2018, a causa dell'effettuazione di un numero insufficiente di controlli in loco.
- 2) La Commissione è condannata alle spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 88 del 15.3.2021.

---

**Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2022 — Boshab/Consiglio**

(Causa T-103/21) (<sup>1</sup>)

*(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Restrizione in materia di ammissione nei territori degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate – Diritto di essere ascoltato – Prova della fondatezza dell'inserimento e del mantenimento negli elenchi – Errore manifesto di valutazione – Permanere delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell'adozione delle misure restrittive»)*

(2022/C 244/36)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

*Ricorrente:* Évariste Boshab (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea (rappresentante: S. Lejeune, agente)

**Oggetto**

Con il suo ricorso ai sensi dell'articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l'annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2020/2033 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2020, L 419, pag. 30), e, dall'altro, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2021 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, che attua l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2020, L 419, pag. 5), nei limiti in cui tali atti lo riguardano.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Évariste Boshab è condannato alle spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 128 del 12.4.2021.